

# ORDINANZA DEL SINDACO nº 22 del 08/04/2020

Proponente: Servizi alla Collettività e Sviluppo

Oggetto: COVID-19 - Ulteriori provvedimenti per la distribuzione delle mascherine

#### II SINDACO

### VISTI:

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- -la legge 24 novembre 1981 n. 689;

## VISTI:

- il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 e successivamente abrogato dal D.L. n. 19/2020 ad eccezione dell'art. 3 comma 6bis e dell'art. 4;
- il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020;
- il DPCM 1 marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020;
- il decreto legge n. 11 del 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020;
- decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020;
- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020, relativa ad "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM 22 marzo 2020;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;
- il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 28 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020;
- il DPCM 1 aprile 2020 con il quale, tra l'altro, viene disposta la proroga sino al 13 aprile 2020 dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8,9,11 e 22 marzo nonché dell'Ordinanza del Ministero

della Salute del 20 marzo e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, recanti misure urgenti di contenimento del contagio;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.26 del 06 Aprile 2020, avente ad oggetto "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo delle mascherine";

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze nn. 8,13,16, 17, 19, 20 e 21 dell'annualità 2020 con le quali sono state adottate, tra l'altro, misure a tutela della salute pubblica e di prevenzione e contrasto contro gli assembramenti di persone, in coerenza con le disposizioni vigenti a tale data; RICORDATO che in data 14/03/2020 è stato accertato il primo caso positivo al COVID - 19 sul territorio comunale:

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 20 del 2/04/2020 con la quale, tra l'altro, si disponeva:

- data la grande produzione, e distribuzione gratuita di mascherine di tipo chirurgico coordinata dalla Protezione Civile cecinese, e ora distribuite soprattutto attraverso le farmacie presenti sul territorio, a tutti i cittadini ed alle attività, tenuto conto della carenza attuale delle stesse e quindi di una loro inaccessibilità di acquisto per fenomeni speculativi legati alla esigua disponibilità in Italia, è vietata la vendita delle mascherine tipo chirurgico: tale disposizione sarà monitorata quotidianamente in sinergia e collaborazione con i fornitori dei suddetti presidi sanitari -DPI - quali le farmacie - per adeguarsi all'arrivo progressivo di quantità adeguate di questo tipo di materiale, al fine di ripristinare le condizioni ordinarie di mercato, nell'ottica della più ampia diffusione delle stesse verso la popolazione;

# EFFETTUATO il monitoraggio sopra indicato;

EVIDENZIATO che, sia in attuazione della citata ordinanza regionale n. 26/2020, a seguito della quale è stata avviata sin dalla giornata di ieri la consegna di due mascherine monouso per ogni residente, sia della prosecuzione della grande produzione di mascherine a cura della Protezione Civile comunale, sussistono i presupposti per il ripristino delle condizioni ordinarie di mercato, anche alla luce delle azioni intraprese al fine di assicurare la più ampia diffusione delle mascherine in forme calmieranti e trasparenti, ed in particolare:

- a seguito di accordo con le farmacie del territorio, le stesse effettueranno la vendita al prezzo fisso di € 1,00 delle mascherine prodotte sul territorio dalle ditte già individuate ed inserite nel circuito della Protezione Civile cecinese:
- le stesse farmacie proseguiranno nella distribuzione in forma gratuita delle mascherine fornite dalla Regione Toscana;

DATO ATTO, pertanto, in base a quanto sopra descritto, del venir meno di quanto disposto nella citata ordinanza n. 20/2020 in ordine al divieto di vendita delle mascherine di tipo chirurgico;

INFORMATO il Prefetto di Livorno;

#### **ORDINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, la cessazione dell'efficacia del divieto di vendita delle mascherine di tipo chirurgico disposto con propria precedente ordinanza n. 20 del 2/04/2020,

mantenendo vietata la vendita delle tipologia FFP2 e FFP3 se non previa autorizzazione dell'Unità di crisi per monitorarne costi e distribuzione;

#### **INFORMA**

- a seguito di accordo con le farmacie del territorio, apprezzandone la disponibilità offerta e riconoscendo il loro ruolo di punto di riferimento per la cittadinanza, che le stesse effettueranno la vendita al prezzo fisso di € 1,00 compreso IVA delle mascherine di tipo chirurgico prodotte sul territorio dalle ditte già individuate ed inserite nel circuito della Protezione Civile cecinese;
- le stesse farmacie proseguiranno nella distribuzione in forma gratuita delle mascherine fornite dalla Regione Toscana, fino ad esaurimento, secondo gli accordi nazionali e regionali;

#### **INVITA**

i cittadini a segnalare all'Unità di crisi eventuali criticità o anomalie nell'approvvigionamento dei DPI

### DISPONE altresì

Di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune, sugli strumenti di comunicazione dell'Ente e di comunicarla ai soggetti gestori dei Servizi ed alle Associazioni interessate. la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Livorno

Prefettura di Livorno Azienda Usl Toscana Nord Ovest Regione Toscana Polizia Municipale

## **AVVERTE CHE**

- la presente ordinanza ha decorrenza dal 9/04/2020 fino a diversa disposizione;
- il mancato rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.4, c. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO (Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.